



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

ORDINANZA n. __/2021

“Delimitazione fisica dello specchio acqueo del porto commerciale di Bosa – Disciplina ancoraggio nella rada di Bosa Marina e presso la foce del fiume Temo ”.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bosa:

VISTO:	il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’articolo 104, comma 1, lettera v, e l’articolo 115;
VISTE:	Le Ordinanze n° 11/2014, 05/2015 e 3/2021 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa;

VISTA:	l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.05/2018 in data 22.07.2018,
VISTO:	il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172" e ss.mm. e ii.;
VISTO:	il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto";
VISTO:	l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico";
CONSIDERATO:	che il "porto commerciale" di Bosa Marina è costituito da un molo di sopraflutto non attraccabile, da un banchinamento, destinato durante il periodo estivo al posizionamento dei pontili galleggianti in concessione alla "Nautica Pirisi", dal molo "commerciale" in concessione al "Circolo nautico Bosa" ed alla nautica Pirisi (oltreché in uso da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo);
CONSTATATO:	che le citate opere sono dislocate in maniera tale da determinare una commistione tra lo specchio acqueo portuale, non fisicamente delimitato, le aree adiacenti riservate alla balneazione e la rada di Bosa Marina con pregiudizio per la sicurezza della navigazione e della balneazione che ne possono conseguire;

RITENUTO:	opportuno procedere ad una delimitazione fisica dello specchio acqueo interessato dai traffici diportistici in entrata ed in uscita dalle strutture di cui sopra, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle manovre evolutive e di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione;
CONSIDERATO:	che alla foce del fiume Temo, in uscita dal Porto, nel bacino ricompreso tra la diga a ovest e il corso del fiume a est accade sovente che imbarcazioni in transito diano fonda generando situazioni di potenziale pericolo per i traffici in entrata e in uscita dal porto e che il Porto di Bosa è dotato di apposita banchina il cui ormeggio al transito (Banchina Fluviale) è disciplinato con Ordinanze n°05/2015 e 3/2021;
RITENUTO:	opportuno procedere ad una regolamentazione istituendo dei divieti di ancoraggio nello specchio acqueo sopra citato interessato dai traffici diportistici in entrata ed in uscita dal Porto di Bosa, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle manovre evolutive e di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione;
CONSIDERATO:	che nel passato vi furono numerose segnalazioni da parte dei bagnanti in merito alla presenza, nelle acque antistanti la spiaggia di Bosa Marina, di rifiuti presumibilmente provenienti dalle imbarcazioni alla fonda in rada che indussero all'emanazione di apposita Ordinanza (11/2014) che vietava negli specchi acqueei antistanti la spiaggia di Bosa Marina l' ancoraggio nelle ore notturne;
RITENUTO:	necessario attualizzare la disciplina in questione alle esigenze

	contemporanee e non ravvisando motivi di sicurezza a supporto dei divieti allora fissati, purché le imbarcazioni alla fonda siano dotate di vasche di raccolta delle “acque nere”;
VISTI:	gli artt. 17, 30, 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

ORDINA

Art. 1

I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno del porto commerciale di Bosa Marina, hanno l'obbligo di posizionare, dal 1° maggio al 30 ottobre di ogni anno, un congruo numero di gavitelli (di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti ad una distanza massima di 50 mt l'uno dall'altro) al fine di creare un naturale corridoio d'ingresso e di uscita da e per le proprie strutture, chiaramente visibile ai bagnanti ed alle unità alla fonda in rada, così come nello schema riportato nell'allegata planimetria. I concessionari ed i soggetti autorizzati al posizionamento devono assicurare la permanenza dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro pronto riposizionamento.

Art. 2

Nello “specchio acqueo portuale” (All.1) delimitato dai gavitelli in questione, sono vietati la balneazione, la pesca e l’ancoraggio.

Le unità devono percorrere lo specchio acqueo citato con la massima prudenza, non superando, in ingresso e in uscita, la velocità massima di 3 nodi.

Art. 3

Nello specchio acqueo ricompreso tra la diga a ovest e il corso del fiume a est, all’imboccatura del porto di Bosa (All. 3) è vietato, in tutte le ore del giorno e della notte, l’ancoraggio se non per eccezionali motivi di emergenza autorizzati, anche via radio, da questa Autorità marittima.

Art. 4

Nello specchio acqueo della rada di Bosa Marina non incluso nelle acque riservate alla balneazione e non incluso in quello portuale (All. 2) è consentito l’ancoraggio delle unità da diporto. Nell’orario notturno, ovvero quello compreso tra le 21:00 e le 07:00, è consentito l’ancoraggio in tale specchio acqueo alle sole unità dotate di apposite vasche di raccolta e contenimento delle “acque nere”. Sarà

responsabilità del comandante/conduuttore dell'unità – che non dovrà mai lasciare la propria unità – valutare che le condizioni meteomarine siano idonee al fine di sostare alla fonda in sicurezza. L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni responsabilità per danno direttamente o indirettamente riconducibile a comportamenti difforni da quanto impartito e dettato dal presente provvedimento.

Il Comandante/conduuttore dell'unità, oltre a mostrare i segnalamenti previsti dalla Colreg 72 e ad evitare sversamenti di qualsiasi sostanza in mare, dovrà mantenere ascolto radio continuo sul ch. 16 VHF/FM e segnalare all'Ufficio Circondariale marittimo di Bosa eventuali criticità e dovrà effettuare le operazioni in condizioni meteo marine e di visibilità assicurate favorevoli.

Art. 5 – Abrogazioni

La presente Ordinanza, sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n°11/2014.

Art. 6 – - Disposizioni finali

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

- del vigente Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n°146/2008.

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Fabrizio FRASCELLA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005
art.21*